

# IL TESTO DEL 'POTESI DI ACCORDO PER IL CONTRATTO DEI METALMECCANICI

## Le nuove conquiste dei lavoratori dopo oltre cinque mesi di lotta e una lunga trattativa

### Inquadramento unico

I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata su sette categorie professionali ed otto livelli retributivi ai quali corrispondono eguali valori minimi tabellari mensili. L'inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le dichiarazioni generali, le esemplificazioni dei livelli professionali e le relative esemplificazioni per settore.

La classificazione unica di cui sopra, mentre determina comuni livelli di retribuzione minima contrattuale, non modifica per il resto l'attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico (come ad esempio l'indennità di anzianità, gli aumenti periodici, gli adempimenti assicurativi e tributari, i trattamenti per sospensione e riduzione di lavoro, ecc.) che continuano ad essere previsti per gli impiegati, categorie speciali e gli operai dalle disposizioni di legge, di accordo interconfederale di contratto collettivo e che si intendono confermati quando non siano stati esplicitamente modificati con il presente accordo.

Le parti si danno reciprocamente atto che quanto sopra ha rappresentato il comune presupposto per la stipulazione delle norme di classificazione unica e che pertanto eventuali azioni giudiziarie intese ad ottenere estensione di trattamenti di carattere normativo ed economico (come ad esempio l'indennità di anzianità, gli aumenti periodici, gli adempimenti assicurativi e tributari, i trattamenti per sospensione e riduzione di lavoro, ecc.) che continuano ad essere previsti per gli impiegati, categorie speciali e gli operai dalle disposizioni di legge, di accordo interconfederale di contratto collettivo e che si intendono confermati quando non siano stati esplicitamente modificati con il presente accordo.

Le parti si danno reciprocamente atto che quanto sopra ha rappresentato il comune presupposto per la stipulazione delle norme di classificazione unica e che pertanto eventuali azioni giudiziarie intese ad ottenere estensione di trattamenti di carattere normativo ed economico (come ad esempio l'indennità di anzianità, gli aumenti periodici, gli adempimenti assicurativi e tributari, i trattamenti per sospensione e riduzione di lavoro, ecc.) che continuano ad essere previsti per gli impiegati, categorie speciali e gli operai dalle disposizioni di legge, di accordo interconfederale di contratto collettivo e che si intendono confermati quando non siano stati esplicitamente modificati con il presente accordo.

**TABELLA DI CLASSIFICAZIONE UNICA**

Categorie nuove	Categorie contratto 1970	Livelli retributivi (*)
1 <sup>a</sup>	O 5 <sup>a</sup> - O 3 <sup>a</sup>	105.000
2 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> - O 2 <sup>a</sup>	111.000
3 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> - O 2 <sup>a</sup>	119.000
4 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> - O 2 <sup>a</sup>	130.000
5 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> - O 2 <sup>a</sup> - C S 2	133.000
6 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> - O 2 <sup>a</sup> - C S 1	168.000
7 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> - O 2 <sup>a</sup>	183.000
8 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> - O 2 <sup>a</sup>	208.000

Le cifre sopra indicate sono comprensive dell'aumento uguale per tutti di L. 16.000 mensili.

(\*) I livelli indicati sono quelli raggiungibili al mese (173 ore) che sono uguali per i lavoratori attualmente inquadrati nelle categorie C S 2 e C S 1 impiegati, provenienti dalle categorie operaie O 5 e O 3 saranno inquadrati nella 5<sup>a</sup> categoria.

L'aumento di L. 16.000 uguale per tutti da decorrenza dall'1-1-1973.

Tutte le aziende corrispondano con la prima busta paga utile successiva alla ratifica del presente accordo, a tutti i lavoratori in forza alla predetta data un acconto di L. 44.000, esente da ogni contributo o ritenuta.

Le modalità di recupero di tale acconto saranno concordate in sede di attuazione del presente accordo, a tenore della F.L.M. e della F.I.M.

**COMPOSIZIONE DELLA 5<sup>a</sup> CATEGORIA** - La declaratoria e le esemplificazioni relative alla qualifica 1<sup>a</sup> operai specializzati saranno opportunamente formulate in modo che il numero dei lavoratori attualmente con tale qualifica raggiungerà il 38% della consistenza numerica del personale in possesso della qualifica di operaio di 1<sup>a</sup> e 1<sup>a</sup> super.

Le parti si danno atto che la suddetta percentuale si da considerare in riferimento alla formazione della declaratoria delle esemplificazioni.

**ASSORBITI** - Gli aumenti derivanti dall'attribuzione ai lavoratori inquadrati nelle categorie attualmente esistenti del nuovo livello retributivo, potranno essere assorbiti dalle aziende sino a concorrenza del loro ammontare sia sui livelli retributivi a carattere collettivo, anche se differenziali, esistenti nelle singole aziende con esclusione per le aziende con oltre 200 dipendenti del premio di produzione di cui all'art. 3, quarto comma del C.C.N.L. 8-1-1970, sia sulle voci delle retribuzioni aventi carattere individuale.

Per le aziende fino a 200 dipendenti, qualora non esistano forme di retribuzione a cottimo assorbitivo, il presente accordo sarà effettuato sui premi nella misura massima del 5% dei minimi tabellari da aggiungersi al 5% di mancato cottimo (art. 3, parte comma del C.C.N.L. 8-1-1970).

In ogni caso dovrà essere salvaguardata la conservazione del livello del premio, sul quale detto prelievo verrà effettuato. Qualora l'assorbimento venga effettuato nelle forme di retribuzione di cui all'art. 16 - parte 1<sup>a</sup> del presente contratto (contingenti individuali, contingenti collettivi, altre forme di retribuzione a rendimento), il calcolo del relativo guadagno continuerà ad essere effettuato secondo i criteri attuali e l'importo risultante sarà valido a tutti gli effetti di cui al citato art. 16.

Tale importo sarà ripartito equamente tra la parte destinata all'assorbimento ed inserita nella busta base e corrisponderà al residuo alla voce cottimo.

Con la definizione dei nuovi livelli retributivi si considera assoluta la garanzia di cui al-

alla 3<sup>a</sup> categoria avverranno come segue:

**a)** I lavoratori senza specificazione di pratica di lavoro, provenienti da scuole professionali ed in possesso del relativo titolo di studio saranno inseriti nella 3<sup>a</sup> categoria dopo 3 mesi dall'assunzione;

**b)** per i lavoratori che, con le conoscenze e capacità acquisite in corsi professionali specifici sono inseriti come «aiuti» in figure professionali non proprie della 2<sup>a</sup> categoria e che continuano a svolgere le attività di lavoro (stazioni) di ciascuno dei quali si effettua sempre la stessa operazione tecnica operando su una serie di gruppi di parti staccate di un prodotto finale che si spostano lungo le linee a mezzo di sistema meccanico a velocità variabile, mentre si trattano di corsi professionali specifici, di durata almeno biennale, l'inserimento alla categoria superiore avverrà entro il termine di 9 mesi;

**c)** per i lavoratori inseriti in figure professionali articolate, l'assegnazione alla 3<sup>a</sup> categoria avverrà previo accertamento della capacità del lavoratore concretamente dimostrata di svolgere le attività di lavoro superiore. Tale capacità verrà accertata attraverso la sperimentazione di un periodo di almeno un mese in compiti di lavoro superiori, trascorsi 4 anni nell'espletamento delle funzioni proprie della professione, ritenuti di regola sufficienti ad acquisire le necessarie capacità;

**d)** per i lavoratori della 2<sup>a</sup> categoria il cui sviluppo nei livelli superiori è collegato ad esigenze di carattere organizzativo o ad una specifica preparazione conseguita anche attraverso corsi di addestramento, l'idoneità al passaggio verrà accertata attraverso la sperimentazione per un periodo di almeno un mese nello svolgimento dei compiti di livello superiore, trascorsi 5 anni nell'espletamento delle funzioni proprie della professione, ritenuti di regola sufficienti ad acquisire la necessaria capacità.

### Orario lavoro siderurgici

La durata massima dell'orario normale, salvo quanto previsto dalle norme di legge e relative deroghe ed eccezioni, rimane confermata in 40 ore settimanali, fermo restando lo stabilito dal CCNL 8-1-1970 in materia di orario, in quanto non specificatamente modificato.

**1. GRUPPO SIDERURGICI** - Per gli operai siderurgici di 1. gruppo si procederà all'applicazione del sistema di classificazione unica di cui sopra, in quanto non specificatamente modificato. In consistenza delle particolarità del ciclo di produzione siderurgico, caratterizzato dalla continuità dell'attività produttiva delle lavorazioni a caldo e delle lavorazioni collegate, che comporta il mantenimento in attività degli impianti e lavorazione su 3 turni per 7 giorni alla settimana, nel presupposto che l'attuale utilizzazione degli impianti venga comunque mantenuta, la categoria e dalla 3<sup>a</sup> alla 4<sup>a</sup> i lavoratori del settore sono riconosciuti giornate di riposo supplementare nella misura di: una ogni 8 settimane di lavoro effettivo a partire dall'1-1-73.

Considerato che l'obiettivo di una migliore utilizzazione delle risorse produttive del settore siderurgico corrisponde agli indirizzi delle parti si stabilisce che, laddove le esigenze aziendali richiedono una più alta utilizzazione, le direzioni di stabilimento e le rappresentanze sindacali aziendali si incontreranno per concordare le condizioni e le misure necessarie a perseguire l'obiettivo sopra ricordato.

**FERIE** - A decorrere dal 1. gennaio 1973 sono aumentati rispettivamente a 3 e a 4 settimane gli scaglioni di ferie degli operai, impiegati e categorie speciali attualmente inferiori ai suddetti scaglioni.

A partire dall'1-1-1973 lo scagione minimo di ferie è fissato a 4 settimane.

Con le stesse modalità viene istituito parallelamente il registro dei dati biostatistici (assente per malattia e infortunio).

**NORMA TRANSITORIA** - I periodi di cui al presente articolo c) e d) del p. 1) per i lavoratori in possesso di anzianità aziendale superiore ai 15, al 10 ed ai 5 anni saranno ridotti rispettivamente ad 1 anno, 2 anni, 3 anni dalla data del presente accordo.

**LINEE A CATENA** - Si considerano linee a catena le linee di produzione di serie costituite da una successione di posti di lavoro (stazioni) di ciascuno dei quali si effettua sempre la stessa operazione tecnica operando su una serie di gruppi di parti staccate di un prodotto finale che si spostano lungo le linee a mezzo di sistema meccanico a velocità variabile, mentre si trattano di corsi professionali specifici, di durata almeno biennale, l'inserimento alla categoria superiore avverrà entro il termine di 9 mesi;

**Contingenza** - Le quote di indennità di contingenza continuano ad essere erogate con i valori previsti per gli operai e delle categorie speciali.

**Apprendistato** - La regolamentazione della disciplina dell'apprendistato sarà modificata in sede di stesura definitiva come segue:

- 1) gli apprendisti di età superiore ai 17 anni con diploma di scuola d'obbligo verranno alla 3. categoria dopo 18 mesi di apprendistato;
- 2) gli apprendisti di età superiore ai 16 anni con diploma di scuola d'obbligo più di 3 mesi di apprendistato;
- 3) gli apprendisti di età superiore ai 16 anni con diploma di scuola d'obbligo più di 3 mesi di apprendistato;

### Lavoratori studenti

I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statale, parificate con quelle del settore o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, saranno ammessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi di studio e la preparazione agli esami.

**ADDETTI A MANSIONI DI SCINTUO O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA** - Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 9 ore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 44 ore.

**CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO IN CASO DI MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO** - In materia di conservazione del posto di lavoro e del relativo trattamento economico in caso di malattia ed infortunio non sul lavoro degli operai sarà eguale a quello già previsto dall'art. 22 (p.1.) del CCNL del 8-1-1970. Superati i limiti di conservazione del posto sopra citati, i lavoratori potranno usufruire, a richiesta, di un periodo di inattività della durata di mesi quattro, durante il quale non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità per nessun istituto.

**PERCENTUALI DI MAGGIORAZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO** - La nuova tabella applicata per le maggiorazioni per lavoro straordinario sarà quella contenuta nell'art. 12 (p.1.) del CCNL del 8-1-1970.

**TRASFERIMENTI** - I lavoratori di età superiore ai 30 anni e uomini e 45 se donne, potranno essere trasferiti in altra sede o in altra attività, a richiesta delle stesse, di esame congiunto.

**ANZIANITA'** - Per la parte progressiva, lo scaglione minimo è portato a 70 ore annue dal 1-1-73 e a 80 ore annue dal 1-1-74.

**AMBIENTE DI LAVORO** - In conformità ai criteri stabiliti dall'art. 9 della legge n. 300 del 1970, in ogni stabilimento e sede, per ogni area omogenea individuata di comune accordo, viene istituito un registro dei dati ambientali, costituito dalla raccolta delle rilevazioni che saranno effettuate da un ente specializzato scelto di comune accordo.

**DECORRENZA E DURATA** - Salvo la decorrenza particolare stabilita per singoli istituti, il contratto decorre dal 1-1-1973 e ha validità fino al 31-12-1975.

## Al lavoro i giudici romani per sentire l'arrestato a Milano

# Ponzi interrogato: conflitti tra giudici

### Agli inquirenti venuti da Roma l'altra sera impedito dai carabinieri l'accesso nella stanza del detective fascista - Esposto sui fatti alla procura

### E' stato trovato morto un tecnico dei telefoni

Dalla nostra redazione

MILANO, 3 - La vicenda dello spionaggio telefonico si arricchisce di un nuovo, inquietante fatto; questo pomeriggio è stato trovato cadavere, nella sua abitazione, milanese di via Tagliarolo 10, Roberto Gironi, 50 anni, ex tecnico dei telefoni, arrestato insieme ad altre 24 persone di associazione a delinquere, violazione di domicilio e intercettazioni telefoniche.

Per le aziende che occupano sino a 200 dipendenti le norme di cui al presente articolo andranno in vigore dal 1-5-1974. Vengono mantenuti gli accordi organici concordati aziendali.



MILANO - Tom Ponzi fra i carabinieri nell'ospedale

Il Gironi doveva essere interrogato dal sostituto procuratore Riccardoelli, ma non si è presentato. Intanto Tom Ponzi è stato interrogato stamane per più di cinque ore dal magistrato romano Domenico Sica e Giuseppe Pizzuti, gli stessi che ieri mattina si erano inutilmente recati alla clinica pubblica di Mercurago, sul lago Maggiore, arrivando pochi minuti dopo che il «detective» era partito alla volta di Milano.

L'interrogatorio è stato svolto nella stanza al terzo piano del reparto «Sacco» del Policlinico dove Tom Ponzi si trova da ieri, piantonato da quattro carabinieri romani. Ponzi non è riuscito a parlare, ma ha risposto con frasi incomprensibili e ha fatto il segno del grigio istruttore impone loro. Si è appreso, infatti, che il «detective» romano, dopo che l'arrestato Tom Ponzi era sfuggito loro di mano, ieri sera, di ritorno da una breve visita in Svizzera, si sono recati al reparto «Sacco» del Policlinico di Milano, nel tentativo di avere un primo colloquio con Tom Ponzi. Quando il magistrato del merito di aver temporaneamente la custodia di Ponzi, in quanto le disposizioni ricevute specificavano in modo molto chiaro che il «detective» fascista era a disposizione del procuratore generale della Repubblica di Milano.

### L'inchiesta sullo spionaggio

# I servizi segreti passavano notizie alla Fiat?

Dalla nostra redazione

NAPOLI, 3 - Il giudice istruttore dott. Bruno Maiorano ha rimesso all'ufficio del PM per la requisitoria finale gli atti per lo spionaggio alla FIAT. Saranno esaminati dal sostituto Nicola Braida che è interessato al procedimento dopo la promozione e relativo trasferimento del sostituto Ivan Montone, il magistrato a cui in effetti va buona parte del merito di aver temporaneamente raccolto a carico degli imputati prove ormai irrifutabili.

Dalle notizie trapelate, due sono le cose interessanti, e che sono state rimandate alla prima di questa: il Sid avrebbe posto il veto su alcune schede impedito l'invio al giudice istruttore di una parte di documenti, e la complicata faccenda di questo spionaggio era una iniziativa fuori legge, tanto che i responsabili sono ora sotto processo. La prima di queste: il Sid avrebbe posto il veto su alcune schede impedito l'invio al giudice istruttore di una parte di documenti, e la complicata faccenda di questo spionaggio era una iniziativa fuori legge, tanto che i responsabili sono ora sotto processo. La prima di queste: il Sid avrebbe posto il veto su alcune schede impedito l'invio al giudice istruttore di una parte di documenti, e la complicata faccenda di questo spionaggio era una iniziativa fuori legge, tanto che i responsabili sono ora sotto processo.

### Il processo a Milano contro i dirigenti del Movimento studentesco

# Liverani nega ogni violenza al rettore della «Statale»

### Allo studente è stata concessa la libertà provvisoria - Il dibattimento continua

Dalla nostra redazione

MILANO, 3 - Con il palazzo di giustizia stretto d'assedio da decine di camionette della polizia, centinaia e centinaia di studenti, si sono recati a chiedere l'uso dell'aula magna. Chiese a un bidello - lo ha raccontato lui stamattina - di telefonare al rettore per essere ricevuto. Gli venne risposto che il prof. Schiavino era occupato. Cercò quindi di parlare con il rettore, ma inutilmente. Di fronte alle reiterate risposte negative, venne deciso di approvare i microfoni per fare un comizio all'esterno. In via Festa del Perdono. Il clima, ovviamente, era piuttosto teso. In tutti le mormorazioni per l'uccisione di Franceschi era profonda. Verso le 12.40 - seguita a raccontarlo Liverani - si accorse che una scala che immetteva nell'ufficio del rettore. Il Liverani dice di essere rimasto per-

presso nel vedere che il gruppo degli studenti stava seguendo una via non considerata normale. Ritenne tuttavia suo dovere, nella sua qualità di rettore, di intervenire e per chiedere l'uso dell'aula magna. Chiese a un bidello - lo ha raccontato lui stamattina - di telefonare al rettore per essere ricevuto. Gli venne risposto che il prof. Schiavino era occupato. Cercò quindi di parlare con il rettore, ma inutilmente. Di fronte alle reiterate risposte negative, venne deciso di approvare i microfoni per fare un comizio all'esterno. In via Festa del Perdono. Il clima, ovviamente, era piuttosto teso. In tutti le mormorazioni per l'uccisione di Franceschi era profonda. Verso le 12.40 - seguita a raccontarlo Liverani - si accorse che una scala che immetteva nell'ufficio del rettore. Il Liverani dice di essere rimasto per-

### Mobilità professionale

Premesso che:

- 1) Il sistema sarà basato sul riconoscimento e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori. In questo senso le parti intendono promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori nell'ambito delle attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, delle organizzazioni, della produttività e delle capacità professionali stesse.

Per il conseguimento degli accennati obiettivi verranno adottate, compatibilmente con le caratteristiche aziendali specifiche, opportune iniziative quali:

- corsi di addestramento e di formazione professionale;
- ricomposizione ed arricchimento delle mansioni;
- rotazione su diverse posizioni di lavoro.

2) Il sistema prevede una mobilità verticale che si svolgerà nell'ambito delle esigenze organizzative ed economiche produttive dell'azienda e pertanto non darà luogo ad una dinamica automatica ed illimitata.

### Diritto allo studio

Saranno perfezionate le intese già del neatesi tra le parti, nel limite di un costo globale di 0,30%.

Saranno individuati gli istituti pubblici riconosciuti presso i quali i lavoratori potranno frequentare corsi di studio al fine di migliorare la propria qualificazione e relazione all'attività dell'azienda.

### Permessi

I permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari che siano stati sostenuti in più di due volte nello stesso anno accademico.

Rimangono salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi aziendali.